

# COMUNE DI BIANDRATE

(PROVINCIA DI NOVARA)

## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI Iscrizione negli elenchi comunali

### IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n.1441;

### RENDE NOTO

- 1) Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, **sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.**
- 2) *I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*
  - a) *cittadinanza italiana;*
  - b) *età compresa fra i 30 ed i 65 anni;*
  - c) *licenza di scuola media di primo grado per i giudici della Corte di Assise;*
  - d) *licenza di scuola mediadi secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello.*
- 3) *Non possono assumere l'Ufficio di Giudici Popolare:*
  - a) *i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;*
  - b) *gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo stato, in attività di servizio;*
  - c) *i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.*

Biandrate, li 20 APR 2011



Il Sindaco

**IL SINDACO**

Edoarda Trevisan